

BGE 120 II 53

Bundesgericht (BGE), 1994-02-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_120 II 53](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_120%20II%2053)

FR: ATF 120 II 53

IT: DTF 120 II 53

Regeste

Regeste Wechselrecht; Blankowechsel (Blankett); Verjährung (Art. 1069 Abs. 1 OR). Die Verjährung von Blankowechseln beginnt, unter Vorbehalt von Art. 1000 OR, an dem vom Gläubiger angegebenen Verfalltag an zu laufen (E. 3d).

Erwägungen

E. 3

a) I Giudici cantonali hanno respinto l'eccezione di prescrizione riferendosi alla dottrina e alla giurisprudenza, secondo cui le azioni cambiarie si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data di scadenza (art. 1069 CO), norma questa applicabile anche ai vaglia cambiari e ai titoli in bianco. Secondo i Giudici cantonali questa soluzione si impone per motivi di sicurezza del diritto e per il fatto che la semplice firma di un effetto bancario crea sì una pretesa cambiaria, ma non un debito cambiario scaduto ed esigibile. Siffatta soluzione, che è l'unica praticabile, implica che gli effetti giuridici dell'obbligo cambiario possano subentrare ancora molto tempo dopo la firma. b) L'attore fa valere la violazione di principi fondamentali del diritto. Egli rimprovera alla Corte cantonale di aver praticamente ammesso l'esistenza di un diritto perenne, lasciando al solo creditore il potere di stabilirne la data di esigibilità. c) Questa adduzione è errata. La Corte cantonale non ha mai accennato ad un diritto imprescrittibile. Essa ha unicamente osservato che nel caso di effetto emesso in bianco la prescrizione non decorre fintantoché non sia possibile far valere le pretese cambiarie. Occorre quindi esaminare alla luce dell' art. 130 cpv. 1 CO , secondo cui la prescrizione decorre dall'esigibilità, quando diventano esigibili le pretese fondate su un effetto in bianco. d) La prescrizione delle azioni cambiarie è regolata dagli art. 1069-1071 CO , collocati sistematicamente fra le disposizioni disciplinanti la BGE 120 II 53 S. 55 cambiale, ma applicabili anche al vaglia cambiario (pagherò) in virtù del riferimento contenuto all' art. 1098 cpv. 1 CO . L' art. 1069 cpv. 1 CO stabilisce che le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza (v. per il diritto germanico l'art. 70 cpv. 1 WG che ha analogo contenuto). Secondo l' art. 1022 cpv. 1 CO , in relazione con l' art. 1098 cpv. 3 CO , l'attore, che ha dato l'avallo per colui che ha emesso la cambiale (traente), è obbligato nello stesso modo del traente. Questi, a sua volta, è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale. Ne segue che l'azione cambiaria contro l'avallante soggiace al termine di prescrizione triennale dell' art. 1069 cpv. 1 CO (DTF 91 II 370 consid. 10 con rinvio a DTF 30 II 70 seg.; opinione condivisa da W. VON STEIGER, in ZBJV 103/1967, pag. 128; dello stesso avviso JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, Wertpapierrecht, pag. 190 par. 2, e MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, Wertpapierrecht, pag. 214, n. 2). La norma dell' art. 1069 cpv. 1 CO , secondo la quale il termine di prescrizione triennale decorre dalla data di scadenza, è conforme al precetto generale dell' art. 130 cpv. 1 CO , secondo cui la prescrizione inizia a decorrere

dall'esigibilità. Per la decorrenza dei termini delle azioni cambiarie non sussiste quindi alcuna eccezione (cfr. JÄGGI, in Zürcher Kommentar, n. 259 ad art. 972). In particolare, contrariamente all'opinione dell'attore, la regola enunciata dall' art. 130 cpv. 2 CO per le obbligazioni dipendenti da disdetta non è applicabile alla cambiale. Non vi è alcun termine entro cui "disdire" (JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op.cit., pag. 227). Rimane quindi unicamente da vagliare a partire da quale momento decadono le azioni cambiarie incorporate in un effetto in bianco. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere che il traente di un effetto non deve apporvi tutti gli elementi. È sufficiente che il titolo sia completo al momento in cui sono fatte valere le pretese fondate su di esso. E quindi ammissibile dal profilo giuridico il cosiddetto effetto in bianco (biancosegno). Il titolo può essere firmato, accettato e girato, ceduto, trasferito e depositato, prima ch'esso contenga tutti gli elementi essenziali. Le dichiarazioni apposte sul biancosegno sono irrevocabili e il dichiarante sopporta il rischio insito nella successiva completazione del titolo. Il diritto al riempimento si trasmette, quale diritto accessorio, al prenditore e ai suoi legittimi successori cambiari, civili e di diritto pubblico (DTF 108 II 320 consid. 4, DTF 91 II 110 consid. 2, DTF 89 II 343 consid. 5, DTF 88 III 101 ; GUHL/KUMMER/DRUEY, Das Schweiz. Obligationenrecht, 8a BGE 120 II 53 S. 56 edizione, pag. 823; JÄGGI/DRUEY/VON GREYERZ, op.cit., pag. 160; MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, op.cit., pag. 94 segg. n. 98 segg. come pure pag. 152 n. 39 segg.). Per il diritto germanico (BAUMBACH/HEFERMEHL, Wechselgesetz und Checkgesetz, 18a edizione, n. 1 a 3 ad art. 10 WG). L'eventuale riempimento abusivo del biancosegno è regolato dall' art. 1000 CO . In concreto, non occorre tuttavia affrontare tale questione, atteso che l'attore non adduce, né motiva a sufficienza una violazione in tal senso. Discende da queste considerazioni che il diritto al riempimento comprende pure la facoltà di determinare la data di scadenza ai sensi dell' art. 1069 CO (in tal senso MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, pag. 94 n. 98). A ragione SPIRO afferma che anche per la cambiale in bianco è irrilevante quando essa venga riempita (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatafristen, Vol. I, pag. 59 n. 24 come pure pag. 74 n. 10; lo stesso vale per il diritto germanico: v. BAUMBACH/HEFERMEHL, n. 2 ad art. 70 WG, secondo cui è irrilevante che in un'accettazione in bianco la data di scadenza sia apposta solo in seguito; diversa invece la situazione nel diritto italiano v. art. 14 n. 2 del Regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669, secondo cui il diritto al riempimento decade dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo). Questo autore considera a ragione che la prescrizione, nel caso di cambiale con scadenza in bianco, assume un ruolo analogo al termine di presentazione nella cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO ; op.cit., pag. 74 n. 10). Nel caso di cambiale a vista (art. 1023 cpv. 1 CO) spetta parimenti ad ogni avente diritto di determinare il momento della presentazione per il pagamento e quindi la data di scadenza (MEIER-HAYOZ/VON DER CRONE, pag. 190 e riferimenti). Ne segue che nel caso di effetto cambiario in bianco la prescrizione decorre, con la riserva di quanto prevede l' art. 1000 CO , dalla data di scadenza indicata dal creditore. e) Le considerazioni contenute nel ricorso non modificano questa conclusione, nella misura in cui il gravame non si esaurisce in una critica inammissibile dell'apprezzamento delle prove della Corte cantonale, risp. si fonda su una fattispecie che non trova alcun riscontro nella sentenza impugnata. Devono pertanto essere respinti gli argomenti che, in concreto, il termine di prescrizione è iniziato a decorrere già nel 1976 con la consegna del vaglia cambiario quale garanzia o con la possibilità di disdire il credito sei mesi dopo il suo pagamento e che il primo atto interruttivo della prescrizione (maggio 1982) è tardivo. BGE 120 II 53 S. 57 f) La Corte cantonale ha constatato in modo

vincolante per la giurisdizione per riforma che la data di scadenza è il 5 maggio 1982 ed è incontestato che a partire da questa data il termine di prescrizione è stato interrotto più volte. L'eccezione di prescrizione deve quindi essere respinta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.